



COMUNE DI SOSSANO

Provincia di Vicenza

Via Mazzini n. 2 - 36040 SOSSANO (VI) Tel. 0444/885220

Prot. n° ____/2020.

Reg. Ordinanze n° 15/2020.-

OGGETTO: PULIZIA E MANUTENZIONE DI TERRENI PRIVATI, AREE LIBERE, LOTTI NON ANCORA EDIFICATI E/O CORTI DI FABBRIFICATI.

IL SINDACO

PREMESSO che all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, altresì:

- **facilita** la propagazione di vegetazione infestante;
- **può** favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili, oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, ecc....) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- **può** nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- **può** costituire talvolta ricettacolo di sporcizia e rifiuti;
- **può** ostruire tombini e caditoie stradali;
- **può**, con la caduta di foglie e/o frutti, dai rami che si protendono oltre il ciglio stradale, rendere sdruciolosa l'area pubblica;

RILEVATO che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che situazioni di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

RITENUTO:

- **indispensabile** adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine e al decoro cittadino;
- **utile**, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultano in stato di abbandono, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 14 del 23/06/2020 in ordine a "Provvedimenti per la disinfestazione dalla Aedes albopictus "zanzara tigre" e dalla Culex pipiens "zanzara comune" e per la prevenzione delle arbovirosi nel territorio del Comune di Sossano";

RITENUTO, di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento;

VISTO l'art. 117 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112;

VISTI gli articoli 18 e 20 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con delibera consiliare nr. 19 del 31.05.2004;

C_1867 - 0 - 1 - 2020-06-23 - 0004457

VISTO l' art. 7 bis del D.Lgs.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. nr. 255 del D.Lgs. 03/04/2006 nr. 152;

VISTO il D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" con particolare riferimento all'art. 29;

VISTI gli artt. 832 e seg. del Codice Civile.

ORDINA

Con effetto immediato, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza

a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque ai proprietari di aree incolte, abbandonate o aree artigianali / industriali dismesse, ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto, ai proprietari di aree verdi in genere di **ottemperare alle seguenti disposizioni a tutela del territorio:**

- **taglio** della vegetazione incolta, e in particolare di provvedere allo sfalcio delle erbe intestanti, loro rimozione, e diserbo mantenendo un'altezza del manto erboso per non più di 20 cm.;
- **taglio** degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
- **taglio** delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

i proprietari dei fondi o chi per essi sono obbligati:

- **a tenere** regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade;
- **a tagliare** i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo, oltre il ciglio stradale;
- **a pulire** sistematicamente il tratto di strada occupato da rami-foglie-frutti caduti dagli alberi dei fondi privati;
- **le operazioni** di potatura e pulizia devono in ogni caso essere eseguite in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
- **a conservare** in buono stato gli sbocchi che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;

i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, a propria cura e spese, devono effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che può rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo / autunnale le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario deve far sì che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita.

E' VIETATO LASCIARE IN DEPOSITO SUI TERRENI:

- **materiali** di qualsiasi natura che possano immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;

- **materiale** di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato tale da poter divenire fonte di un rischio ambientale.

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine e il decoro.

INFORMA ED AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 75,00.= ad €uro 450,00.= secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i..

Gli interventi di pulizia a carico degli eventuali inadempienti dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 10° giorno dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'Ufficio ed addebitando tutte le spese sostenute agli inadempienti.

La Polizia Locale, in particolare, e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet del Comune di Sossano.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 07/08/1990 n. 241 è il geom. Faltracco Fabrizio – Ufficio Ambiente del Comune di Sossano, telefono 0444-885220 int. 231.



IL SINDACO
(Grandis Enrico)

Responsabile del Procedimento
Faltracco geom. Fabrizio
Ufficio Ambiente – Comune di Sossano
Tel. 0444 885220 int. 231
Mail: f.faltracco@comune.sossano.vi.it